Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 352

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 23 dicembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che i canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale 1983 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 18 dicembre 1982.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di versare il nuovo canone utilizzando il modulo di conto corrente predisposto meccanograficamente già inviato.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221 - 85082149.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1982.

Stanziamento italiano per l'applicazione dell'art. 56 del trattato di Parigi a favore della manodopera dello stabilimento siderurgico di Marghera della società Italsider S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'accordo tra il Governo italiano e l'alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per l'applicazione del suddetto art. 56, firmato a Roma l'11 giugno 1965, e successive modificazioni;

Vista la nota SG(82)D/755 del 20 gennaio 1982, con la quale la commissione delle Comunità europee ha comunicato al Governo italiano di assumere a suo carico il 50 % della somma occorrente per l'erogazione delle provvidenze di cui al suddetto art. 56, limitatamente alle spese dei corsi di riqualificazione professionale istituiti a favore dei lavoratori dello stabilimento siderurgico di Marghera (Venezia) della S.p.a. Italsider;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 56, paragrafo 2, lettera *b*), del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, è autorizzato il finanziamento dei corsi di riqualificazione istituiti a favore dei lavoratori di cui alla premessa del presente decreto, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'accordo fra il Governo italiano e l'alta autorità della Comunità stessa firmato a Roma l'11 giugno 1965 e di cui al preambolo.

La spesa per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente è prevista nella misura di lire 683.095.000 (seicentottantatremilioninovantacinquemila).

La metà a carico dello Stato italiano, pari a lire 341.547.500 (trecentoquarantunomilionicinquecentoquarantasettemilacinquecento), sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1982

PERTINI

DI GIESI — ANDREATTA —
MARCORA — DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1982
Registro n. 19 Lavoro, foglio n. 399

(6220)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1982.

Stanziamento italiano per l'applicazione dell'art. 56 del trattato di Parigi a favore della manodopera dello stabilimento siderurgico di Savona della società Italsider S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'accordo tra il Governo italiano e l'alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per l'applicazione del suddetto art. 56, firmato a Roma l'11 giugno 1965, e successive modificazioni;

Vista la nota SG(82)D/755 del 20 gennaio 1982, con la quale la commissione delle Comunità europee ha comunicato al Governo italiano di assumere a suo carico il 50% della somma occorrente per l'erogazione delle provvidenze di cui al suddetto art. 56, limitatamente alle spese dei corsi di riqualificazione professionale istituiti a favore dei lavoratori dello stabilimento siderurgico di Savona della S.p.a. Italsider;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 56, paragrafo 2, lettera *b*), del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, è autorizzato il finanziamento dei corsi di riqualificazione istitutiti a favore dei lavoratori di cui alla premessa del presente decreto, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'accordo fra il Governo italiano e l'alta autorità della Comunità stessa firmato a Roma l'11 giugno 1965 e di cui al preambolo.

La spesa per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente è prevista nella misura di lire 626.707.000 (seicentoventiseimilionisettecentosettemila).

La metà a carico dello Stato italiano, pari a lire 313.353.500 (trecentotredicimilionitrecentocinquantatremilacinquecento), sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1982

PERTINI

DI GIESI — ANDREATTA — MARCORA — DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1982
Registro n. 19 Lavoro, foglio n. 397

(6221)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1982.

Stanziamento italiano per l'applicazione dell'art. 56 del trattato di Parigi a favore della manodopera dello stabilimento siderurgico di Genova-Campi della società Italsider S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

[illegible] dell'art. 56 del trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione **dell'art.** 56 **del** trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'accordo tra il Governo italiano e l'alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per l'applicazione del suddetto art. 56, firmato a Roma l'11 giugno 1965, e successive modificazioni;

Vista la nota SG(82)D/755 del 20 gennaio 1982, con la quale la commissione delle Comunità europee ha comunicato al Governo italiano di assumere a suo carico il 50 % della somma occorrente per l'erogazione delle provvidenze di cui al suddetto art. 56, limitatamente alle spese dei corsi di riqualificazione professionale istituiti a favore dei lavoratori dello stabilimento siderurgico di Genova-Campi della S.p.a. Italsider;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 56, paragrafo 2, lettera *b*), del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, è autorizzato il finanziamento dei corsi di riqualificazione istituiti a favore dei lavoratori di cui alla premessa del presente decreto, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'accordo fra il Governo italiano e l'alta autorità della Comunità stessa firmato a Roma l'11 giugno 1965 e di cui al preambolo.

La spesa per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente è prevista nella misura di lire 571.528.400 (cinquecentosettantunomilionicinquecentoventottomilaquattrocento).

La metà a carico dello Stato italiano, pari a lire 285.764.200 (duecentottantacinquemilionisettecentosessantaquattromiladuecento), sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1982

PERTINI

DI GIESI — ANDREATTA — MARCORA — DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* **1982**
Registro n. 19 Lavoro, foglio n. 398

(6222)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 novembre 1982.

Modificazioni ai decreti ministeriali 25 maggio 1967 e 4 gennaio 1972 concernenti il tipo di vaccino antipolio e le modalità da adottarsi per la vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria per tutti i nuovi nati.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 1 della legge 4 febbraio 1966, n. 5;

Visti i propri decreti del 25 maggio 1967 e 4 gennaio 1972 concernenti il tipo di vaccino antipolio e le modalità da adottarsi per la vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria per tutti i nuovi nati;

Visto l'art. 7 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

Ritenuto di dover garantire l'immunizzazione attiva contro il virus della poliomielite anche nei confronti di quei soggetti per i quali sussiste controindicazione di carattere duraturo all'impiego di vaccino Sabin;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 3 marzo 1982;

Decreta:

Art. 1.

Per la vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite dei soggetti con riscontrato stato di controindicazione a carattere duraturo per l'impiego di vaccino Sabin viene utilizzato il vaccino parenterale antipoliomielitico tipo Salk.

Art. 2.

Il Ministro della sanità provvederà all'acquisto di scorte adeguate di vaccino Salk da distribuire alle regioni per le finalità di cui all'art. 1 e per altre necessità del genere.

Roma, addì 25 novembre 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(6270)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 dicembre 1982.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singole colture e per ciascun capo di bestiame relativa alla provincia di Trapani.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1971 con il quale sono state approvate le deliberazioni in data 3 e 22 dicembre 1970, 8 gennaio e 26 marzo 1971 della commissione provinciale della manodopera agricola di Trapani;

Vista la deliberazione della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che ha proceduto alla revisione ed integrazione dei valori medi per ettaro-coltura già approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto l'art. 7, comma quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentito il commissario straordinario di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1981;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 21 aprile 1982 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Trapani con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1982

Il Ministro: SCOTTI

TABELLA DEI VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME STABILITI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, PER LA PROVINCIA DI TRAPANI.

Colture:	giornate per ettaro
seminativo	12
vigneto	52
oliveto	38
agrumeto	86
orto irriguo	150
frutteto irriguo	64
frutteto asciutto	42
seminativo arborato	18
orto a pieno campo	56
coltiv. in serra pomodoro	500
coltiv. in serra peperoni e melanzane	500
coltiv. in serra fragoloni	800
coltiv. in serra dei garofani	1000
coltiv. in serra delle rose	900
coltiv. in serra dei gladioli	200

Bestiame:	giornate per capo
bovini	6
ovini	2

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

(6346)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 30 novembre 1982.

Modificazioni alla tabella Export relativamente alle esportazioni di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1975, concernente la tabella Export - disposizioni particolari in materia di esportazione di merci, e successive modifiche;

Visti il regolamento (CEE) n. 2870/82 del Consiglio del 21 ottobre 1982, nonché la decisione n. 2872/82 CECA della commissione relativi alle restrizioni alla esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America;

Visti la decisione 2873/82 CECA della commissione del 28 ottobre 1982, nonché il regolamento (CEE) numero 2874/82 della commissione del 28 ottobre 1982, che istituiscono un controllo comunitario alle esportazioni di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modificazioni alla cennata tabella Export per quanto riguarda il regime di esportazione verso gli U.S.A. dei prodotti di cui ai predetti provvedimenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

L'esportazione verso gli Stati Uniti d'America dei prodotti siderurgici di cui all'allegato *A* può essere consentita, a norma dei provvedimenti comunitari citati nella premessa, mediante rilascio di apposita autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 30 novembre 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

ALLEGATO *A*

(Prodotti CECA)

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA 1: LAMIERE E NASTRI LAMINATI A CALDO (ACCIAI AL CARBONIO)		
		Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio		Lamiere e nastri in ferro e in acciaio, non tagliati né stampati, in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
		di larghezza inferiore a 1,50 m e destinati alla rilaminazione:		non rivestite o placcate con metallo o altro materiale:
		diversi da quelli per lamiere « magnetiche » di spessore:		diversi della banda nera:
73.08 A II a)	73.08-03	— di più di 4,75 mm	607.66-10	— Lamiere in rotoli
b)	73.08-05	— di 3 mm inclusi fino a 4,75 mm	607.67-00	— Lamiere
c)	73.08-07	— di meno di 3 mm	607.83-42	Sheets pickled
		di larghezza di meno di 1,50 m e non destinati alla rilaminazione, di spessore:		Nastri laminati **a** caldo:
B I a)	73.08-21	— di più di 4,75 mm	608.19-20	— di spessore non superiore a 0,01"
b)	73.08-25	— di 3 mm inclusi fino a 4,75	608.21-20	— di spessore compreso tra 0,01 e 0,05"
c)	73.08-29	— di meno di 3 mm	608.23-20	— di spessore superiore **a** 0,05"
		di larghezza di 1,50 m o più di spessore:		
B II a)	73.08-41	— di più di 4,75 mm		
b)	73.08-45	— di 3 mm inclusi fino a 4,75 mm		
c)	73.08-49	— di meno di 3 mm		

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Nastri		
73.12 A II	73.12-19	semplicemente laminati a caldo, diversi da quelli « magnetici »		
		Lamiere di ferro o di acciaio laminate a freddo o a caldo:		
		Lamiere non « magnetiche », semplicemente laminate a caldo, di spessore superiore a 2 mm:		
		non inferiore a 3 mm, ma non superiore a 4,75 mm:		
73.13 B I a) 2 aa)	73.13-21	— con dentellature o rilievi		
a) 2 bb)	73.13-23	— altre		
a) 3	73.13-26	— di spessore non inferiore a 2 mm, ma non superiore a 4,75 mm		
		di spessore inferiore a 2 mm:		
73.13 B I b) 1	73.13-32	— compreso tra 1 e 2 mm		
b) 2	73.13-34	— compreso tra 0,5 e 1 mm incluso		
b) 3	73.13-36	— inferiore a 0,5 mm		
		Acciai fini di carbonio		
73.15 A III	73.62-10	— Sbozzi in rotoli per lamiere		
73.15 A VI a)	73.64-20	— Nastri, semplicemente laminati a caldo		
		Lamiere di spessore:		
73.15 A VII a) 2	73.65-23	— non inferiore a 3 mm, ma non superiore a 4,75 mm		
73.15 A VII a) 3	73.65-25	— inferiore a 3 mm		
		Acciai legati		Lamiere e nastri in ferro o in acciaio, non tagliati né stampati in forma non rettangolare (escluso quanto disposto alla voce 609.17), diverse da quelle in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile:
73.15 B III c)	73.72-19	Sbozzi in rotoli per lamiere:		
		diversi da quelli per lamiere « magnetiche » o da quelli inossidabili e refrattari		
73.15 B VI a) 3	73.74-29	Nastri:	607.81-00	Lamiere non rivestite di metallo o di altro materiale, né placcate o decapate:
		semplicemente laminati a caldo:		Nastri
		diversi da quelli per lamiere « magnetiche » o da quelli « inossidabili » e « refrattari »	608.38-20 (1)	— di spessore non superiore a 0,01"
			608.55-20 (1)	— di spessore compreso tra 0,01 e 0,05"
			608.67-20 (1)	— di spessore superiore a 0,05"
		Lamiere:		
		diverse da quelle « magnetiche »:		
		semplicemente laminate a caldo:		
		di spessore non inferiore a 3 mm, ma non superiore a 4,75 mm:		
73.15 B VII b) 1 bb) 22	73.75-34	— Acciai rapidi		
73.15 B VII b) 1 bb) 33	73.75-39	— Acciai diversi da quelli rapidi o inossidabili o refrattari		
		di spessore inferiore a 3 mm:		
73.15 B VII b) 1 cc) 22	73.75-44	— Acciai rapidi		
73.15 B VII b) 1 cc) 33	73.75-49	— Acciai diversi da quelli rapidi o inossidabili o refrattari		

(1) Inclusi se laminati a caldo.

CATEGORIA 2: LAMIERE LAMINATE A FREDDO (ACCIAI AL CARBONIO)

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Lamiere di ferro o di accaiaio laminate a freddo		Lamiere in ferro o acciaio non tagliate o stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
		Lamiere non « magnetiche »: semplicemente laminate a freddo, di spessore:		non rivestite di metallo o di altro materiale e non placcate:
73.13 B II b) 1	73.13-43	— di 2 mm o più, ma meno di 3 mm		
b) 2	73.13-45	— di più di 1 mm, ma meno di 2 mm	608.83-20	Lamiere decapate o laminate a freddo
c) 1	73.13-47	— di 0,5 mm o più, fino a 1 mm	607.83-44	Lamiere diverse da quelle decapate
c) 2	73.13-49	— inferiore a 0,50 mm		
73.13 B III	73.13-50	semplicemente lucidate o levigate a superficie speculare		
		semplicemente laminate a freddo, di spessore:		
73.15 A VII b) 2	73.65-55	— inferiore a 3 mm (acciai fini al carbonio)		
		Acciai legati		Lamiere in ferro o acciaio non tagliate né stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
		Lamiere diverse da quelle « magnetiche », semplicemente laminate a freddo, di spessore inferiore a 3 mm:		non rivestite con metallo o altro materiale, né placcate:
73.15 B VII b) 2 22	73.75-64	— Acciai rapidi		diverse dalla banda nera:
73.15 B VII b) 2 33	73.75-69	— Acciai diversi da quelli rapidi o inossidabili o refrattari		decapate o laminate a freddo
				diverse da quelle in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile:
			607.93-20	Lamiere diverse da quelle « magnetiche » in acciaio al silicio a sua volta diverso dall'acciaio refrattario

CATEGORIA 3: LAMIERE LAMINATE A CALDO (ACCIAI AL CARBONIO)

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Larghi piatti di ferro o di acciaio non « magnetici »		Lamiere in ferro o acciaio non tagliate né stampate in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
		Lamiere di ferro o di acciaio laminate a caldo:		non rivestite con metallo o altro materiale né placcate:
73.09	73.09-00	semplicemente laminate a caldo, di spessore superiore a 4,75 mm:		diverse dalla banda nera:
73.13 B I a) 1 aa)	73.13-17	— con dentellature o rilievi		non decapate:
a) 1 bb)	73.13-19	— altre	607.66-15 (1)	diverse da quelle in rotoli
		placcate, di spessore:	607.94-00	placcate
73.13 B IV d) 2 aa)	73.13-78	— di 3 mm o più		rivestite o placcate con metallo:
	73.13-79	— inferiore a 3 mm		diverse dalle bande stagnate, nastri stagnati o lamiere piombate:
		Acciai fini al carbonio		
73.15 A IV	73.62-30	Larghi piatti	608.07-10	— Lamiere di costo non superiore a 10 cents alla libbra
73.15 A VI c) 1 aa)	73.64-72	Nastri: semplicemente placcati, laminati a caldo	608.11-00	— Lamiere di costo superiore a 10 cents alla libbra
73.15 A VII a) 1	73.65-21	Lamiere: semplicemente laminate a caldo, di spessore superiore a 4,75 mm		
		Acciai legati		Lamiere in ferro o acciaio non tagliate né stampate in forma non rettangolare (escluso quanto stabilito alla voce 609.17):
		Larghi piatti: in acciai diversi da quelli inossidabili o refrattari	607.78-00 (1)	— non rivestite di metallo o di altro materiale, né placcate, diverse dalla banda nera, non decapate, diverse da quelle in acciaio per utensili o in acciaio inossidabile

(1) Esclusi i prodotti semifiniti di spessore superiore a 6" ottenuti per laminazione in un laminatoio per bramme (slabbing).

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
73.15 B IV b)	73.72-39	Lamiere diverse da quelle « magnetiche »: semplicemente laminate a caldo: di spessore superiore a 4,75 mm	607.91-00	— non rivestite di metallo o altro materiale, né placcate, diverse dalla banda nera, decapate, diverse da quelle in acciaio per utensili o in acciai inossidabili
73.15 B VII b) 1 aa) 22	73-75.24	— Acciai rapidi		
73.15 B VII b) 1 aa) 33	73.75-29	— Acciai diversi dagli acciai rapidi o inossidabili o refrattari	608.14-20	— rivestite o placcate di metallo, diverse dalla banda stagnata, nastri stagnati, lamiere piombate

CATEGORIA 4: ELEMENTI STRUTTURALI (ACCIAI AL CARBONIO)

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Profilati di ferro o di acciaio, laminati a caldo, fucinati, estrusi, formati a caldo o rifiniti a freddo:		Profilati in acciaio o ferro, laminati a caldo, fucinati, estrusi o trafilati o formati a freddo o rifiniti a freddo, anche forati o altrimenti lavorati:
		Profilati semplicemente laminati a caldo o estrusi:		Laminati a caldo o formati a freddo e di peso superiore a 0,29 libbre al metro lineare:
		Profilati a U, a I o a H, di altezza di 80 mm o più:		non forati e non altrimenti lavorati:
73.11 A I a) 2 aa)	73.11-12	— Profilati ad H (putrelle ad ali larghe)		Dimensione massima della sezione trasversale pari o superiore a 3"
a) 2 bb) 11	73.11-14	— ad ali a facce parallele		
a) 2 bb) 22	73.11-16	— altri		Profilati ad ali larghe:
b)	73.11-19	— altri profilati	609.80-55	Palanche a T
			609.80-15	altri
		Acciai fini al carbonio		Diversi dai profilati ad ali larghe:
		Barre e barre per la perforazione delle mine;	609.80-35	Angolari
			609.80-41	Profilati ad U normali
		Profilati:	609.80-45	altri
		semplicemente laminati a caldo o estrusi:		
73.15 A V b) 2	73.63-29 (1)	— diversi dalla vergella		
		Acciai legati		Profilati in ferro o acciaio laminati a caldo, fucinati estrusi o trafilati o formati a freddo o rifiniti a freddo, anche forati o altrimenti lavorati:
		Barre e barre forate per perforazione di miniere; profilati:		Laminati a caldo o formati a freddo e di peso superiore a 0,29 libbre al metro lineare:
		semplicemente laminati a caldo o estrusi:		
		diversi dalla vergella:	609.82-00	non forati e non altrimenti lavorati
73.15 B V b) 2 bb)	73.73.34 (1)	— Acciai rapidi		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (1)	— Acciai al S, Pb e P (automatici e altri)		
73.15 B V b) 2 dd)	73.73-36 (1)	— Acciai al Mn e Si		
73.15 B V b) 2 ee)	73.73-39 (1)	— Acciai diversi da quelli precedenti e non inossidabili o refrattari		

CATEGORIA 5: VERGELLA

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
73.10 A I	73.10-11	Vergella o bordione:		Vergella di ferro o d'acciaio non legato: non temprata, non trattata e non semilavorata:
73.10 A II b)	73.10-16 (2)	— Barre diverse da quelle per cemento armato	607.14-00	— il cui valore non supera i 4 cents alla libbra
		Acciai fini al carbonio	607.17-00	— il cui valore supera i 4 cents alla libbra
73.15 A V b) 1	73.63-21	— Vergella o bordione		temprata, trattata o semilavorata:
73.15 A V b) 2	73.63-29 (2)	— Barre (comprese le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	607.22-00	— il cui valore non supera i 4 cents alla libbra
		semplicemente laminati od estrusi a caldo:	607.23-00	— il cui valore supera i 4 cents alla libbra
		diversi dalla vergella		

(1) Inclusi se elementi strutturali.
(2) Purchè siano barre sbozzate di un diametro variabile tra i 13 ed i 18,8 mm.

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Acciai legati		
73.15 B V b) 1 cc)	73.73-25 (1)	Barre (comprese le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
		semplicemente laminati od estrusi a caldo:		
		Vergella o bordione:		
		Acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (1) (2)	diversi dalla vergella:		
		acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)		
		CATEGORIA 6: BARRE LAMINATE A CALDO (ACCIAIO AL CARBONIO)		
73.10 A II b)	73.10-16 (3)	Barre laminate a caldo, diverse da quelle per cemento armato:		Barre d'acciaio (diverse da quelle deformate per cemento armato):
73.10 D I a)	73.10-42 (4)	placcate e laminate od estruse a caldo		non profilate a freddo
				non rivestite o placcate in metallo:
		Acciai fini al carbonio	606.83-10	piatte
		Barre (comprese le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	606.83-30	rotonde
			606.83-50	altre
		semplicemente laminati od estrusi a caldo:		
73.15 A V b) 2	73.63-29 (5)	— diversi dalla vergella		
		semplicemente placcati:		
73.15 A V d) 1 aa)	73.63-72 (4)	— Laminati od estrusi a caldo		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (3) (6)	— Barre (comprese le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
		semplicemente laminati od estrusi a caldo:		
		diversi dalla vergella:		
		Acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)		
		Acciaio legato	606.97-00	Barre d'acciaio:
		Barre (comprese le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		diverse da quelle deformate per cemento armato:
		semplicemente laminati od estrusi a caldo:		diverse da quelle in acciaio inossidabile o in acciaio per utensili:
		diversi dalla vergella:		non profilate a freddo
73.15 B V b) 2 bb)	73.73-34 (7)	— Acciai rapidi		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (8)	— Acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)		
73.15 B V b) 2 dd)	73.73-36 (7)	— Acciai al manganese e al silicone		
73.15 B V b) 2 ee)	73.73-39 (7)	— Acciai non appartenenti alle tre categorie precedenti, non inossidabili né refrattari		
73.15 B V d) 1 aa)	73.73-72 (4)	semplicemente placcati:		
		laminati od estrusi a caldo		
		CATEGORIA 7: ACCIAIO RIVESTITO (ACCIAI LEGATI) E LAMIERE PIOMBATE		
		Acciaio legato	608.01-00	Lamiere di ferro o d'acciaio, non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (eccezione fatta per quanto stabilito alla voce 609.17):
73.13 B IV c) 3	73.13-74	Lamiere non «magnetiche» piombate		
73.15 B VI c) 1 aa)	73.74-72 (9)	Nastri semplicemente placcati, laminati a caldo		
73.15 B VII b) 3 bb)	73.75-79	Lamiere non «magnetiche», lucidate, placcate, rivestite od altrimenti trattate alla superficie:	608.14-40	rivestite o placcate in metallo:
		non inossidabili o refrattarie		Lamiere piombate
				Lamiere di ferro e d'acciaio legato non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (eccezione fatta per quanto stabilito alla voce 609.17):

(1) Purché contengano fino allo 0,35 % di piombo o zolfo.
(2) Purché siano barre sbozzate di un diametro variabile tra i 13 ed i 18,8 mm.
(3) Escluse le barre sbozzate di diametro compreso tra i 13 e i 18,8 mm.
(4) Escluse quelle rivestite o placcate.
(5) Comprese le barre laminate a caldo, ad esclusione delle barre sbozzate di diametro compreso tra i 13 e i 18,8 mm.
(6) Purché contengano non più del 35 % di piombo o zolfo.
(7) Purché barre laminate a caldo.
(8) Purché barre laminate a caldo, contenenti almeno lo 0,35 % di piombo o zolfo.
(9) Purché di larghezza superiore ai 12".

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Acciaio al carbonio		rivestite o placcate in metallo, ma diverse dalla lamiera stagnata e da quella piombata
73.12 C V a) 1	73.12-71 (1)	Nastri semplicemente placcati, laminati a caldo		Lamiere di ferro o d'acciaio, non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (eccezione fatta per quanto stabilito alla voce 609.17):
		Lamiere diverse da quelle «magnetiche» placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:		
73.13 B IV c) 1	73.16-67	— zincate elettroliticamente		rivestite o placcate in metallo:
		zincate con altri procedimenti:		diverse dalla latta, dalle lamiere stagnate e dalle lamiere piombate
73.13 B IV c) 2 aa)	73.13-68	— ondulate		
c) 2 bb)	73.13-72	— altre	608.07-30	il cui valore non supera i 10 cents alla libbra
73.13 B IV d) 3 bb) 44	73.13-88	— laccate, verniciate o rivestite di pittura o di materie plastiche artificiali	608.13-00	lamiere il cui valore supera i 10 cents alla libbra
73.15 A VII c)	73.65-70	— lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie		

CATEGORIA 8: LATTA (ESCLUSA LA BANDA NERA)

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Nastri di ferro o d'acciaio laminati a caldo o a freddo:		Lamiere di ferro o d'acciaio, non tagliate né pressate o stampate in forme diverse da quella rettangolare (eccezione fatta per quanto stabilito alla voce 609.17):
73.12 C III a)	73.12-51 (1)	— Latta		
		Lamiere placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:		rivestite o placcate in metallo:
		stagnate:		Latta e lamiere stagnate
73.13 B IV b) 1	73.13-64	— Latta	607.96-00	importate per la fabbricazione di evaporatori per il succo d'acero
73.13 B IV b) 2	73.13-65	— altre		
			607.97-00	altre, il cui valore non superi i 10 cents alla libbra
			607.99-00	altre, il cui valore superi i 10 cents alla libbra

CATEGORIA 9: ROTAIA

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro e d'acciaio: Rotaie, controrotaie, rotaie a cremagliera, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la costruzione od il fissaggio delle rotaie:		Rotaie d'acciaio
				diverse da quelle d'acciaio legato:
			610.20-10	— Rotaie normali con sezione a T di un peso superiore alle 60 libbre per yard
			610.20-20	— altre
		Rotaie diverse da quelle conduttrici di corrente con parti di metallo non ferroso:	610.21-00	— Acciaio legato
		nuove:		
73.16 A II a) 1	73.16-14	— di un peso al metro lineare di 20 kg o più		
a) 2	73.16-16	— di un peso al metro lineare inferiore ai 20 kg		
b)	73.16-17	— usate		
73.16 B	73.16-20	— Controrotaie		

CATEGORIA 10: PALANCOLE (ACCIAI AL CARBONIO E LEGATI)

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
73.11 B	73.11-50	Palancole		Palancole di ferro o d'acciaio:
			609.96-00	— non di ferro o d'acciaio legati
			609.98-00	— di ferro o d'acciaio legati

(1) Purchè di larghezza superiore ai 12".

ALLEGATO A

(Altri)

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA: LAMIERE LAMINATE A FREDDO (ACCIAIO AL CARBONIO)		
		Nastri semplicemente laminati a freddo:		Lamiere di ferro o acciaio non tagliate, non pressate e non stampate, in forma non rettangolare (tranne l'eccezione alla voce 619.17):
73.12 B II b)	73.12-29 (1)	esclusi quelli da sbozzi per la produzione di latta e quelli « magnetici »		
73.13 B II a)	73.13-41	Lamiere di ferro e acciaio non « magnetiche » semplicemente laminate a freddo con uno spessore di 3 mm o più		non rivestite o placcate con metallo e non placcate:
				banda nera esclusa:
		Acciai fini al carbonio	607.83-20	Lamiere decapate o laminate a freddo
			607.83-44	Lamiere escluse quelle decapate
73.15 A VI b)	73.64-50 (1)	Nastri semplicemente laminati a freddo		
73.15 A VII b) 1	73.65-53	Lamiere:		
		semplicemente laminate a freddo con uno spessore di 3 mm o più		
		CATEGORIA: LAMIERE LAMINATE A FREDDO (ACCIAIO DI LEGA)		
		Nastri semplicemente laminati a freddo:	607.93-20	Lamiere di ferro o acciaio non tagliate, non pressate e non stampate, in forma non rettangolare (tranne l'eccezione alla voce 609.17):
73.15 B VI b) 3	73.74-54 (1)	— Acciai rapidi		
73.15 B VI b) 4	73.74-59 (1)	— altri, esclusi gli acciai rapidi, inossidabili, refrattari o « magnetici »		non rivestite o placcate con metallo e non placcate:
		Lamiere, escluse quelle « magnetiche » semplicemente laminate a freddo con uno spessore di 3 mm o più:		Banda nera esclusa;
				decapata o laminata a freddo:
73.15 B VII b) 2 aa) 22	73.75-54	— Acciai rapidi		di tipo diverso di quelli strumentali o inossidabili:
73.15 B VII b) 2 aa) 33	73.75-59	— altri, esclusi gli acciai rapidi, inossidabili o refrattari		di dipo diverso dall'acciaio magnetico al silicone
				di tipo diverso dall'acciaio refrattario
		CATEGORIA: LAMIERE (ACCIAIO AL CARBONIO)		
73.15 A VI c) 1 bb)	73.64-75	Nastri semplicemente placcati, laminati a freddo		Lamiere di ferro e acciaio non tagliate, non pressate e non stampate, in forma non rettangolare (tranne l'eccezione alla voce 609.17):
			607.66-15 (2)	— non rivestite o placcate con metallo e non placcate: Banda nera esclusa: non decapate, non laminate a freddo:
				Lamiere:
				non in sbozzi
			607.94-00	— placcate
				Lamiere:
				rivestite o placcate con metallo esclusa la latta, le lamiere rivestite di latta, quelle piombate e rivestite di piombo:
			608.07-10	— di valore non superiore a 10 cents alla libbra
			608.11-00	— di valore superiore a 10 cents alla libbra

(1) Compresi se di larghezza superiore a 12".
(2) Esclusi i prodotti semifiniti di spessore superiore a 6" che hanno subito una prima laminazione.

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA: FORME STRUTTURALI (ACCIAIO AL CARBONIO)		
		Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati oppure ottenuti o rifiniti a freddo:		Profilati di ferro o di acciaio, laminati, fucinati, estrusi, trafilati, ottenuti o rifiniti a freddo indipendentemente se siano perforati, punzonati o altrimenti trasformati:
73.11 A II	73.11-20	— semplicemente fucinati		Laminati a caldo o formati a freddo e con peso superiore a 0,29 libbre per piede lineare:
III a)	73.11-21	— semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo: da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere		non perforati, non punzonati e non altrimenti perfezionati:
III b)	73.11-39	— altri, esclusi quelli da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere		a sezione trasversale massima di 3" o più:
73.15 A V a)	73.63-10	— semplicemente fucinati (acciai fini al carbonio)		Profilati ad ali larghe
73.15 A V c)	73.63-50	— semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo (acciai fini al carbonio)	609.80-05	— Pali ad H
			609.80-15	— altri
				Altri profilati diversi dai precedenti
			609.80-35	— Angoli
			609.80-41	— Profilati ad U normali
			609.80-45	— altri
		CATEGORIA: ELEMENTI STRUTTURALI (IN ACCIAI LEGATI)		
		Barre e barre forate per la perforazione delle miniere:	609.82-00	Profilati in ferro o in acciaio, laminati a caldo fucinati, estrusi o trafilati, ottenuti o rifiniti a freddo, anche forati o migliorati in altro modo:
		Profilati:		laminati a caldo o ottenuti a freddo e di peso superiore a 0,29 libbre per piede lineare:
73.15 B V a) 2	73.73-14 (1)	— in acciai rapidi		non forati né migliorati in altro modo
73.15 B V a) 3	73.73-19 (1)	— altre che in acciai rapidi o inossidabili o refrattari		
		semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:		
		Profilati da sbozzi in rotoli per lamiere, larghi piatti, nastri, lamiere:		
73.15 B V c) 1 bb	73.73-49	— in acciai altri che inossidabili o refrattari		
		— altri profilati; altre barre		
73.15 B V c) 2 bb)	73.73-54	— in acciai rapidi		
73.15 B V c) 2 cc)	73.73-55 (1)	— in acciai al S, Pb, P (automatici e altri)		
73.15 B V c) 2 dd)	73.73-59	— in acciai altri che quelli dell'elenco precedente e altri che inossidabili, refrattari o rapidi		
		CATEGORIA: BARRE LAMINATE A CALDO (IN ACCIAI AL CARBONIO)		
73.10 D II	73.10-49 (2)	Barre semplicemente placcate		Barre in acciaio (escluse le barre per cemento armato deformate):
73.15 A V d) 2	73.63-79 (2)	Barre semplicemente placcate (in acciai ad alto tenore di carbonio)		non ottenute a freddo:
				non rivestite né placcate con metallo:
			606.83-10	— a sezione rettangolare
			606.83-30	— a sezione circolare
			606.83-50	— altre
		CATEGORIA: BARRE LAMINATE A CALDO (IN ACCIAI AL CARBONIO)		
73.15 B V a) 2	73.73-14 (3)	Barre e barre forate per la perforazione delle miniere; profilati:	606.97-00	Barre in acciaio (escluse le barre per cemento armato deformate):
		— semplicemente fucinati:		altre che in acciaio inossidabile o per utensili:
73.15 B V a) 3	73.73-19 (3)	— in acciai rapidi		non ottenute a freddo
		— altre che in acciai rapidi, refrattari o inossidabili		
73.15 B V d) 2 bb)	73.73-89 (2)	semplicemente placcate:		
		— altre che in acciai refrattari		

(1) Inclusi soltanto se si tratta di elementi strutturali.
(2) Escluse se rifinite a freddo.
(3) Incluse se laminate a caldo.

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci	Codice della tariffa USA	Designazione delle merci
		CATEGORIA: LAMIERE RIVESTITE (ZINCATE O ALTRE) (IN ACCIAI AL CARBONIO)		
		Nastri:		Lamiere in ferro o acciaio, non tagliate o pressate, in forma non rettangolare (escluso quanto previsto alla voce 609.17):
73.12 C II	73.12-40 (1)	— smaltati		
73.12 C IV a)	73.12-61 (1)	— zincati elettroliticamente (elettrozincatura)		rivestite con metallo:
73.12 C IV b)	73.12-63 (1)	— zincati con altri procedimenti		
73.12 C V a) 2	73.12-75 (1)	— semplicemente placcati: laminati a freddo		altre che bande stagnate e lamiere piombate:
73.12 C V b) 2 dd)	73.12-88 (1)	— laccati, parcherizzati, rivestiti di pittura o di materie plastiche artificiali	608.07-30	— di costo non superiore a 10 cents alla libbra
73.15 A VI c) 2	73.64-79 (1)	— semplicemente placcati (in acciai ad alto tenore di carbonio)	608.13-00	— di costo superiore a 10 cents alla libbra
		CATEGORIA: LAMIERE RIVESTITE (ACCIAIO DI LEGA) E LAMIERE PIOMBATE		
		Nastri:		Lamiere di ferro o d'acciaio non tagliate, non pressate e non stampate, in forma non rettangolare (tranne l'eccezione della voce 609.17):
73.12 C IV c)	73.12-65 (1)	— piombati		
73.15 B VI c) 1 bb)	73.74-74 (1)	— semplicemente placcati: laminati a freddo (acciaio di lega)		Rivestite o placcate con metallo:
73.15 B VI c) 2 bb)	73.74-89 (1)	— altrimenti foggiati: esclusi quelli inossidabili o refrattari	608.01-00	Lamiere piombate e rivestite di piombo
				Lamiere di leghe di ferro o acciaio non tagliate, non pressate e non stampate, in forma non rettangolare (tranne l'eccezione della voce 609.17):
			608.14-40	Rivestite o placcate con metallo esclusa la latta, lamiere rivestite di stagno, piombate e rivestite di piombo
		CATEGORIA: LATTA (ESCLUSA LA BANDA NERA)		
73.12 C III b)	73.12-59	Nastri stagnati, latta esclusa		Lamiere di ferro e acciaio non tagliate, non pressate, non stampate, in forma non rettangolare (tranne l'eccezione alla voce 609.17):
				rivestite o placcate con metallo:
				Latta e fogli rivestiti di latta:
			607.96-00	— importare per l'impiego nella produzione di evaporatori di linfa di acero
			607.97-00	— altri, valore non superiore a 10 cents alla libbra
			607.99-00	— altri, valore superiore a 10 cents alla libbra
		CATEGORIA: ROTAIE		
		Elementi per la costruzione di strade ferrate di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie a cremagliera, cuscinetti, cunei e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:		Rotaie in acciaio non legati:
			610.20-10	— Rotaie con sezione standard a T di peso superiore a 60 libbre per yard
			610.20-20	— altre
			610.21-00	— in acciai legati
73.16 A I	73.16-11	Conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso		

(1) Comprese se di larghezza superiore a 12".

(6225)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 luglio 1982, n. **929.**

Autorizzazione all'associazione italiana « Amici di R. Follereau », in Bologna, ad accettare un legato.

N. 929. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'associazione italiana « Amici di R. Follereau », in Bologna, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in quattro appezzamenti di terreno siti nel comune di Nomi (Trento) e valutati complessivamente in data 21 agosto 1976 dall'ufficio tecnico erariale di Trento in L. 2.700.000, disposto dalla sig.ra Giuseppina Perghem con testamento olografo 12 febbraio 1968, pubblicato in data 21 novembre 1973, n. 13867 di repertorio, a rogito dott. Paolo Dal Re, notaio in Rovereto (Trento), registrato a Rovereto in data 23 novembre 1973 al n. 1508.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1982
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 316

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **930.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto ancelle della provvidenza », in Milano, ed autorizzazione allo stesso ad accettare due donazioni.

N. 930. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Istituto ancelle della provvidenza », in Milano. L'istituto anzidetto viene, altresì, autorizzato ad accettare le donazioni disposte: *A*) dalle suore Angela Bonvini, Angela Pedrazzani e Rosa Barzanò con atto pubblico 26 luglio 1979, n. 51643 di repertorio, a rogito dott. Carlo Locatelli, notaio in Milano, consistente in un immobile sito in Milano, via Jommelli n. 36, descritto nella perizia giurata 19 settembre 1979 del geom. Francesco Cominetti e valutato in L. 193.500.000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano; *B*) dall'opera diocesana di S. Narno per la preservazione della fede, in Bergamo, con atto pubblico 6 dicembre 1979, n. 24558 di repertorio, a rogito dottor Alessandro Fiecconi, notaio in Bergamo, consistente in un compendio immobiliare situato in comune di Bergamo (censuario Valle d'Astino), descritto nella perizia giurata 24-25 marzo 1980 del geom. Francesco Cominetti e valutato in L. 220.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1982
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 135

DECRETO 11 ottobre 1982, n. **931.**

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero denominato « Carmelo Gesù di Nazareth », in Cassacco, ed autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

N. 931. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero denominato « Carmelo Gesù di Nazareth », in Montegnacco di Cassacco (Udine). Il monastero anzidetto viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Cassacco, con atto pubblico 23 gennaio 1976, n. 41856 di repertorio, a rogito dottor Angelo Occhialini, notaio in Udine, e soggetta alle condizioni di cui al succitato atto pubblico, consistente in un complesso immobiliare con annessi terreni siti in Cassacco (Udine), il tutto descritto nella perizia giurata 16-23 gennaio 1981 del geom. Paolo Politi e valutato in L. 1.500.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1982
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 136

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Conceria del Chienti », con sede e stabilimento in Tolentino.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Conceria del Chienti », con sede e stabilimento in Tolentino (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 febbraio 1982 al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6353)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nel dispositivo del decreto ministeriale 11 dicembre 1982 concernente la determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1982 biennali e quadriennali, e 1° luglio 1982 biennali e quadriennali, relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1983 e scadenza 1° luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 16 dicembre 1982, dove è scritto:

« L. *32.000.000.000* - per i CCT 1° gennaio 1982, a ventiquattro mesi; »,

leggasi:

« L. *322.000.000.000* - per i CCT 1° gennaio 1982, a ventiquattro mesi; ».

(6355)

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1982

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1982 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI		VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1981		119.467.755.747			
Gestione di bilancio	Entrate finali	93.191.212.538.321			
	Spese finali		147.981.255.750.691	—	54.790.043.212.370
	Rimborso di prestiti		24.751.929.604.714		
	Accensione di prestiti	41.156.448.211.616			
	TOTALE	134.347.660.749.937	172.733.185.355.405	—	38.385.524.605.468
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	977.873.538.181.173	926.139.275.721.986	+	51.734.262.459.187
	Crediti di tesoreria	338.555.673.821.494	351.967.087.755.156	—	13.411.413.933.662
	TOTALE	1.316.429.212.002.667	1.278.106.363.477.142	+	38.322.848.525.525
	TOTALE COMPLESSIVO	1.450.896.340.508.351	1.450.839.548.832.547		
Fondo di cassa al 31 ottobre 1982			56.791.675.804	—	62.676.079.943
	TOTALE A PAREGGIO	1.450.896.340.508.351	1.450.896.340.508.351		

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1981	Al 31 ottobre 1982		DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	119.467.755.747	56.791.675.804	—	62.676.079.943
Crediti di tesoreria	85.827.470.707.214	99.238.884.640.876	+	13.411.413.933.662
TOTALE	85.946.938.462.961	99.295.676.316.680	+	13.348.737.853.719
Debiti di tesoreria	231.495.173.174.086	283.229.435.633.273	—	51.734.262.459.187
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	145.548.234.711.125	183.933.759.316.593	—	38.385.524.605.468

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 ottobre 1982: 851.373 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 OTTOBRE 1982

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	73.994.661.553.204 (*)				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	18.768.578.891.290 (*)				
ENTRATE CORRENTI . . .	92.763.240.444.494 (*)	TITOLO I — Spese correnti . .	125.175.722.928.340	Risparmio pubblico	—32.412.482.483.846 (*)
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	427.972.093.827	TITOLO II — Spese in conto capitale	22.805.532.822.351		
ENTRATE FINALI . . .	93.191.212.538.321	**SPESE FINALI . . .**	147.981.255.750.691	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	—54.790.043.212.370
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	24.751.929.604.714		
ENTRATE FINALI . . .	93.191.212.538.321	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	172.733.185.355.405	Ricorso al mercato	—79.541.972.817.084
TITOLO IV — Accensione di prestiti	41.156.448.211.616				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	134.347.660.749.937	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	172.733.185.355.405	Saldo di esecuzione del bilancio	—38.385.524.605.468

(*) Dato provvisorio

(6317)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I - In cassa L.			1.909.971.810.085	
II - In deposito all'estero »			18.903.071.207.514	20.813.043.017.599
CREDITI IN ORO (FECoM) L.				8.112.312.467.928
CASSA »				1.301.794.061.706
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I - Risconto di portafoglio:				
- ordinario L.		154.602.666.321		
- ammassi »		1.648.894.390.885	1.803.497.057.206	
II - Anticipazioni:				
- in conto corrente L.		771.463.783.979		
- a scadenza fissa »				
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		500.097.500.000	1.271.561.283.979	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.				3.075.058.341.185
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				—
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I - ECU L.			10.307.372.722.497	
II - Altre attività:				
- biglietti e divise L.		430.389.630		
- corrispondenti in conto corrente »		345.929.448.083		
- depositi vincolati »		1.293.838.753.364		
- diverse »		614.683.440	1.640.813.274.517	11.948.185.997.014
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.				2.023.473.537.868
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			11.515.031.794.549	
II - Conti speciali »			2.419.675.402.995	13.934.707.197.544
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) L.				36.034.079.672.185
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO L.				407.147.462.651
TITOLI DI PROPRIETA'				
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità L.		26.644.398.838.538		
- per investimento delle riserve statutarie »		365.836.858.631		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		988.368.749.147	27.998.604.446.316	
II - Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie L.		11.880.514.267		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		266.868.260.823	278.748.775.090	
III - Azioni e partecipazioni:				
- di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	122.914.100			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	65.341.422.446	65.464.336.546		
- di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	809.576.000			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	6.597.611.550	7.407.187.550		
- di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	37.447.625.459			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	74.666.943.276	112.114.568.735	184.986.092.831	28.462.339.314.237
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I - Ad uso degli uffici L.			1	
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			38.624.360.077	38.624.360.078
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI				
I - Mobili L.			27.411.418.014	
II - Impianti »			86.651.338.922	
III - Monete e collezioni »			307.195.088	114.369.952.024
PARTITE VARIE				
I - Biglietti banca in fabbricazione L.			—	
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- completati L.		22.591.316.365		
- in allestimento »		4.781.791.103	27.373.107.468	
III - Debitori diversi L.			37.038.383.579	
IV - Altre »			1.375.436.596.473	1.439.848.092.520
RATEI L.				126.714.430.272
RISCONTI »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO »				3.406.038.466.955
			L.	131.757.896.371.766
CONTI D'ORDINE				
I - Titoli ed altri valori:				
- a garanzia L.		5.218.286.516.182		
- altri »		249.981.157.397.342	255.199.443.913.524	
II - Depositari di titoli e valori:				
- interni L.		—		
- esteri »		819.296.052.321	819.296.052.321	
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			2.169.157.167.954	
IV - Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) »			100.000.000.000	
V - [illegible] da ricevere (n/s acquisti a termine) »			2.016.000.000.000	
VI - Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
- interni L.		—		
- esteri »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII - Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) L.			1.744.500.000.000	
VIII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali »			238.501.099.501	264.031.398.233.300
			TOTALE ... L.	395.789.294.605.066

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

(6318)

D'ITALIA

31 ottobre 1982

PASSIVO

Voce		Dettaglio	Parziale	Totale
CIRCOLAZIONE	L.			30.023.164.831.000
VAGLIA CAMBIARI	»			284.604.107.803
ALTRI DEBITI A VISTA				
I - Ordini di trasferimento	L.		13.000.000.000	
II - Altri	»		1.382.764.467	14.382.764.467
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			1.469.444.898.516
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			37.823.473.595
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386	»			—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		43.724.824.543.077	
II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		437.916.378	
III - Conti vincolati investimenti all'estero	»		49.243.660.294	
IV - Società costituende	»		56.654.725.158	
V - Per debordo del massimale sugli impieghi	»		1.089.324.860.656	
VI - Altri	»		39.831.655.913	44.960.317.361.476
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			497.877.984.820
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			1.921.797.418.175
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO				
I depositi in valuta estera	L.		3.325.035.061	
II conti dell'estero in lire	»		207.331.246.756	210.656.281.817
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			10.135.786.005.796
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
- Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			238.362.511.749
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I - Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	L.		25.163.909.521.459	
II - Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	»		1.200.795.276.401	
III - Fondo svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078	
IV - Fondo oscillazione cambi	»		1.210.000.000.000	
V - Fondo oscillazione titoli	»		1.383.378.479.770	
VI - Fondo copertura perdite eventuali	»		2.070.185.000.000	
VII - Fondi assicurazione danni	»		324.691.685.925	
VIII - Fondo ricostruzione immobili	»		211.078.868.202	
IX - Fondo rinnovamento impianti	»		46.250.000.000	
X - Fondi imposte	»		311.310.323.363	
XI - Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		1.463.600.000.000	
XII - Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		410.850.261	33.620.529.183.459
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	L.			20.964.091.587
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			62.276.814.678
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			6.122.649.761
PARTITE VARIE				
I - Creditori diversi	L.		56.929.530.853	
II - Altre	»		4.152.615.177.336	4.209.544.708.189
RATEI	L.			62.350.194.549
RISCONTI	»			—
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			215.653.427.357
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			223.436.783.450
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			3.541.495.879.522
	L.			131.757.896.371.766
CONTI D'ORDINE				
I - Depositanti di titoli e altri valori	L.		255.199.443.913.524	
II - Titoli e valori presso terzi	»		819.296.052.321	
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		2.169.157.167.954	
IV - Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»		100.000.000.000	
V - Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»		2.016.000.000.000	
VI - Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»		1.744.500.000.000	
VII - Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):				
- interni	L.			
- esteri	»	1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII - Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		238.501.099.501	264.031.398.233.300
TOTALE...	L.			395.789.294.605.066

Il ragioniere generale: SALONICO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Desenzano del Garda, Vazzola e Roma

Con decreto 25 ottobre 1982, n. 1217, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del vecchio alveo rio Freddo o Pescaletto, in comune di Desenzano del Garda (Brescia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 35, mappali 8070 sub. 5-6-7 e 8391, di complessivi mq 25, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 19 maggio 1981 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 ottobre 1982, n. 1589, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto demaniale ex alveo abbandonato del canale Favero, segnato nel catasto del comune di Vazzola (Treviso) al foglio n. IV sez. B, mappale 476, di Ha 0.13.60 ed indicato nella planimetria rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 16 novembre 1982, n. 1591, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno e del fabbricato su di esso insistente, ex pertinenza idraulica del Tevere segnati nel nuovo catasto terreni del comune di Roma al foglio n. 788, particelle 11-13 e 12 di complessivi mq 1.510, ed indicati nella planimetria rilasciata il 22 dicembre 1978, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Roma, che fa parte integrante del citato decreto.

(6354)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di ingegneria:

costruzioni di materiale ferroviario.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

geografia.

Facoltà di medicina e chirurgia:

genetica umana.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di economia e commercio:

statistica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di economia e commercio:

istituzioni di diritto pubblico.

Facoltà di ingegneria:

pianificazione dei trasporti.

Facoltà di lettere e filosofia:

storia del commercio e della navigazione;
lingua e letteratura inglese.

Facoltà di medicina veterinaria:

zootecnica II: genetica e allevamento.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

algebra.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia vascolare.

Facoltà di scienze politiche:

storia dei rapporti tra Stato e Chiesa.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6273)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso pubblico a quarantat[illegible] posti di coadiutore-dattilografo nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile stesso anno, al registro n. 2, foglio n. 60, concernente le dotazioni organiche delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto l'art. 4 della legge 7 febbraio 1982, n. 43, che autorizza il Ministero del turismo e dello spettacolo a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di cinquanta coadiutori-dattilografi in aumento dell'attuale organico, le cui prove saranno espletate secondo le modalità previste dall'art. 8, quarto comma, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271;

Ritenuto che nella fattispecie l'autorizzazione a bandire il concorso discenda direttamente dal dettato legislativo e, che pertanto non occorra richiedere l'autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge n. 249/68;

Considerato che sono stati accantonati, in favore degli aventi diritto, i posti da conferire mediante assunzione diretta a norma della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto l'art. 28-*ter* del decreto legislativo 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432, con il quale le amministrazioni dello Stato, in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono autorizzate a bandire pubblici concorsi;

Visto in particolare, l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al conferimento di un terzo dei posti recati in aumento nei ruoli organici per effetto di norma di legge mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti;

Considerato, altresì, l'opportunità di reperire per la sede della prova pratica di dattilografia locali adeguati al numero dei candidati e di stabilire, pertanto, solo successivamente la sede e il diario della prova stessa;

Ritenuto di dover bandire un concorso pubblico, per esami, a quarantatre posti di coadiutore-dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso, per esami, a quarantatre posti, incluse le riserve di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, di coadiutore-dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media, ecc., o altro titolo equipollente);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronatuica e dei Corpi della guardia di Finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II - Via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 Roma, redatte su carta da bollo da L. 3.000, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano anche prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporrano in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in una prova pratica di dattilografia e in un colloquio.

La prova pratica di dattilografia riguarderà la copia di un brano con velocità libera, per la durata di quindici minuti con possibilità, per i candidati che avessero terminato la copiatura del brano in un tempo minore, di proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato, al fine di dare prova di velocità.

Il colloquio verterà su:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, nella sede, nel giorno e nell'ora che saranno successivamente stabiliti e dei quali sarà data tempestiva notizia mediante avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II - 00184 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini, nonché della riserva di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II - 00184 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per la ammissione al concorso di cui al presente decreto;

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 3.000, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale e al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dalla competente autorità consolare. La firma del funzionazio che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ed era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 3.000, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 3.000, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta, per i dipendenti delle carriere del Ministero del turismo e dello spettacolo.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del *presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti* su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonché quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito presentata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellaro giudiziale, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del turismo e dello spettacolo o da altri Ministeri:

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti *diversi da quelli richiesti dal presente decreto*, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considerreranno anche prodotti in tempo utile, se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a coadiutore-dattilografo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva, l'indennità integrativa speciale mensile e gli altri emolumenti.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1982

Il Ministro: SIGNORELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1982
Registro n. 6 *Turismo, foglio n.* 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, *senza supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere in carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport - Divisione II - Personale - Via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . (provincia . . .) il giorno . . domiciliato in . cap. n. . . (provincia . .) via . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a quarantatre posti di coadiutore-dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 35, perché . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . conseguito presso . . . via . (città) . ., in data . .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali, ovvero presta servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . dal . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: (indicare il numero di codice di avviamento postale) . .

Data, .

Firma .

Visto per l'autenticità della firma . . (5)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizoni danno titolo all'elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare »; « è attualmente in servizio militare presso il . . . »; « non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva »; ovvero, « perché, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di . . », ovvero, « perché riformato » o « rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(6313)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Concorsi pubblici per titoli ed esami, a posti di operatore tecnico professionale per i servizi amministrativi e per il reparto studi e servizi.

L'Istituto nazionale di geofisica ha indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di operatore tecnico professionale in prova per i servizi amministrativi.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media).

Per le norme che regolano il concorso e per gli altri requisiti i candidati potranno richiedere copia del bando all'Istituto nazionale di geofisica, via R. Bonghi, 11/B, 00184 Roma.

Il termine per la presentazione della domanda scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6258)

L'Istituto nazionale di geofisica ha indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di operatore tecnico professionale in prova per il reparto studi e servizi.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media).

Per le norme che regolano il concorso e per gli altri requisiti i candidati potranno richiedere copia del bando all'Istituto nazionale di geofisica, via R. Bonghi, 11/B, 00184 Roma.

Il termine per la presentazione della domanda scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6259)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 349 del 21 dicembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile club di Genova: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente.

Ospedale civico e Benfratelli, in Palermo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico di elettroencefalografia.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823520)